



# COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLO'

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 73 DEL 04/11/2020

OGGETTO: Art.53 del D.Lgs. N.165/2001, art. 1, comma 557 della L. 311/2004 ed art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004: autorizzazione all'Utilizzo del dipendente Geom. Malgari Giovanni Francesco da parte del Comune di Bono (SS).

L'anno duemilaventi addì quattro del mese di Novembre alle ore 16.00, presso la SALA GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente SINDACO CARBONI MICHELE.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	CARBONI MICHELE	SI
VICE SINDACO	FRESU GIANNI	SI
ASSESSORE	FRESU HANSEL NICOLA	SI
ASSESSORE	LENE FRANCESCA ELISABETTA	--

Presenti n° 3 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Generale SEGRETARIO COMUNALE SPISSU PAOLA RITA SANTINA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO CARBONI MICHELE, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**CONSIDERATO** che il Sindaco del Comune di Bono (SS) ha richiesto con nota del 10488 del 02.11.2020 acquisita al prot. 3054 del 03.11.2020, l'autorizzazione all'utilizzo del dipendente Geom. Malgari Giovanni Francesco in servizio presso questo Ente a tempo indeterminato con il profilo professionale di "istruttore Tecnico" e categoria C – posiz. economica C2, per svolgere lavoro aggiuntivo, ai sensi dell'articolo 14 del C.C.N.L. e dell' art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004 .

**ATTESO** che le citate previsioni normative, in linea con i principi generali del D.Lgs. n.165/2001, mirano essenzialmente a razionalizzare le risorse finanziarie e umane nel pubblico impiego mediante la flessibilizzazione organizzativa del lavoro. Il dipendente a scavalco, nello specifico, continua a svolgere un rapporto di lavoro stabile e a tempo pieno e indeterminato, reso su più Enti che all'uopo si convenzionano per regolare il proprio fabbisogno lavorativo.

### **RICHIAMATI :**

- la previsione di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che dispone "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) le unioni di comuni (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così si esprime: " L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un Lavoratore a tempo parziale";
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;
- le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs n. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ...salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";
- l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali prevede l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri Enti del comparto, per periodi predeterminati, attraverso l'attivazione di una convenzione;
- il parere 23/2009 della Corte dei Conti, sez. controllo per la Lombardia che conferma la vigenza della normativa suddetta, precisando che l'attività lavorativa prestata presso un altro Ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza;

**CONSIDERATO** che qualora l'utilizzazione di personale, attraverso la disposizione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, da parte dell'altro Ente avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:

- a. orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;
- b. periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- c. ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate.

**TENUTO** conto che, quindi, l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

**VISTA** la nota acquisita al protocollo di questo Comune, in data 03.11.2020 al n. 3062 con la quale la dipendente Geom. Malgari Giovanni Francesco dichiara la sua disponibilità all'espletamento dell'attività lavorativa ulteriore presso il Comune di Modolo (SS);

**VISTI** :

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

- il vigente statuto comunale;

- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

- i vigenti contratti collettivi di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali;

**VISTO** il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 dalla Responsabile del Settore Amministrativo/Servizio Personale;

Ad unanimità di voti, legalmente resi;

#### **DELIBERA**

- 1. DI AUTORIZZARE**, ex art. 53 D.Lgs. 165/2001, il dipendente a tempo indeterminato, Geom. Malgari Giovanni Francesco di categoria C, posizione economica C2, con il profilo professionale di Istruttore Tecnico, a prestare attività lavorativa aggiuntiva, in favore del Comune di Bono (SS) che deve fare fronte a determinate esigenze, in conformità, altresì, dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004 e dell'art. 1 - comma 557 - della legge n. 311/2004, fino alla data del **31.12.2020**, eventualmente prorogabile;
- 2. DARE ATTO** che la spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva sarà a carico del Comune di Bono (SS);
- 3. DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **SPISSU PAOLA RITA SANTINA** in data **04/11/2020** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

---

#### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **CAVAL PIETRO** in data **06/11/2020** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

---

**Il Presidente**

**SINDACO CARBONI MICHELE**

**Il Segretario Generale**

**SEGRETARIO COMUNALE SPISSU PAOLA RITA  
SANTINA**

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 931**

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **SEGRETARIO COMUNALE SPISSU**

**PAOLA RITA SANTINA** attesta che in data 09/11/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge



# COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLO'

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 3 DEL 27/01/2021

OGGETTO: Art.53 del D.Lgs. N.165/2001, art. 1, comma 557 della L. 311/2004 ed art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004. Autorizzazione all'utilizzo del dipendente Geom. Malgari Giovanni Francesco da parte del Comune di Bono (SS).

L'anno duemilaventuno addì ventisette del mese di Gennaio alle ore 14:00, presso la SALA GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente SINDACO CARBONI MICHELE.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	CARBONI MICHELE	SI
VICE SINDACO	FRESU GIANNI	SI
ASSESSORE	FRESU HANSEL NICOLA	SI
ASSESSORE	LENE FRANCESCA ELISABETTA	--

Presenti n° 3 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Generale SEGRETARIO COMUNALE SPISSU PAOLA RITA SANTINA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO CARBONI MICHELE, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**CONSIDERATO** che il Sindaco del Comune di Bono (SS) ha richiesto con nota n. 12308 del 23.12.2020 acquisita al prot. 3647 del 24.12.2020, l'autorizzazione all'utilizzo del dipendente Geom. Malgari Giovanni Francesco in servizio presso questo Ente a tempo indeterminato con il profilo professionale di "istruttore Tecnico" e categoria C – posiz. economica C2, per svolgere lavoro aggiuntivo, ai sensi dell'articolo 14 del C.C.N.L. e dell' art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004 .

**ATTESO** che le citate previsioni normative, in linea con i principi generali del D.Lgs. n.165/2001, mirano essenzialmente a razionalizzare le risorse finanziarie e umane nel pubblico impiego mediante la flessibilizzazione organizzativa del lavoro. Il dipendente a scavalco, nello specifico, continua a svolgere un rapporto di lavoro stabile e a tempo pieno e indeterminato, reso su più Enti che all'uopo si convenzionano per regolare il proprio fabbisogno lavorativo.

### **RICHIAMATI :**

- la previsione di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che dispone "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) le unioni di comuni (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così ci si esprime: "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un Lavoratore a tempo parziale";
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie, che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004;
- le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs n. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ...salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";
- l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali prevede l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri Enti del comparto, per periodi predeterminati, attraverso l'attivazione di una convenzione;
- il parere 23/2009 della Corte dei Conti, sez. controllo per la Lombardia che conferma la vigenza della normativa suddetta, precisando che l'attività lavorativa prestata presso un altro Ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza;

**CONSIDERATO** che qualora l'utilizzazione di personale, attraverso la disposizione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, da parte dell'altro Ente avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:

- a. orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;
- b. periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- c. ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate.

**TENUTO** conto che, quindi, l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 04.11.2020, con la quale si autorizzava, il Geom. Malgari Giovanni Francesco fino alla data del **31.12.2020, eventualmente prorogabile**;

**VISTA** la nota acquisita al protocollo di questo Comune, in data 03.11.2020 al n. 3062 con la quale il dipendente Geom. Malgari Giovanni Francesco dichiara la sua disponibilità all'espletamento dell'attività lavorativa ulteriore presso il Comune di Bono (SS);

**VISTI :**

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

- il D.Lgs. 30 marzo 2001 , n. 165;

- il vigente statuto comunale;

- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

- i vigenti contratti collettivi di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali;

**VISTO** il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 dalla Responsabile del Settore Amministrativo/Servizio Personale;

Ad unanimità di voti, legalmente resi;

### **DELIBERA**

**1. DI AUTORIZZARE**, ex art. 53 D.Lgs. 165/2001, il dipendente a tempo indeterminato, Geom. Malgari Giovanni Francesco di categoria C, posizione economica C2, con il profilo professionale di Istruttore Tecnico, a prestare attività lavorativa aggiuntiva, in favore del Comune di Bono (SS) che deve fare fronte a determinate esigenze, in conformità, altresì, dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004 e dell'art. 1 - comma 557 - della legge n. 311/2004, dal **01.01.2021** fino alla data del **31.03.2021**, eventualmente prorogabile;

**2. DARE ATTO** che la spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva sarà a carico del Comune di Bono (SS);

**3. DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **SPISSU PAOLA RITA SANTINA** in data **27/01/2021** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

---

**Il Presidente**

**SINDACO CARBONI MICHELE**

**Il Segretario Generale**

**SEGRETARIO COMUNALE SPISSU PAOLA RITA  
SANTINA**

---

### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 82**

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **SEGRETARIO COMUNALE SPISSU PAOLA RITA SANTINA** attesta che in data 29/01/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge







# COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 21 DEL 08/04/2021

OGGETTO: Art. 53 del D.Lgs. N.165/2001, art. 1, comma 557 della L. 311/2004 ed art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004: autorizzazione all'utilizzo del dipendente Geom. Malgari Giovanni Francesco da parte del Comune di Nule (SS).

L'anno duemilaventuno addì otto del mese di Aprile alle ore 09:00, presso la SALA GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco CARBONI MICHELE.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	CARBONI MICHELE	SI
VICE SINDACO	FRESU GIANNI	SI
ASSESSORE	FRESU HANSEL NICOLA	SI
ASSESSORE	LENE FRANCESCA ELISABETTA	--

Presenti n° 3 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Comunale DR.SSA SONNU SILVIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, CARBONI MICHELE, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**CONSIDERATO** che il Sindaco del Comune di Nule (SS) ha richiesto con nota n.1145 del 29.03.2021 acquisita al prot. 926 del 29.03.2021, l'autorizzazione all'utilizzo del dipendente Geom. Malgari Giovanni Francesco in servizio presso questo Ente a tempo indeterminato con il profilo professionale di "istruttore Tecnico" e categoria C – posiz. economica C2, per svolgere lavoro aggiuntivo, ai sensi dell'articolo 14 del C.C.N.L. e dell' art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004 .  
**ATTESO** che le citate previsioni normative, in linea con i principi generali del D.Lgs. n.165/2001, mirano essenzialmente a razionalizzare le risorse finanziarie e umane nel pubblico impiego mediante la flessibilizzazione organizzativa del lavoro. Il dipendente a scavalco, nello specifico, continua a svolgere un rapporto di lavoro stabile e a tempo pieno e indeterminato, reso su più Enti che all'uopo si convenzionano per regolare il proprio fabbisogno lavorativo.

### **RICHIAMATI :**

- la previsione di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che dispone "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) le unioni di comuni (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così ci si esprime: " L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un Lavoratore a tempo parziale";
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;
- le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs n. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ...salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";
- l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali prevede l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri Enti del comparto, per periodi predeterminati, attraverso l'attivazione di una convenzione;
- il parere 23/2009 della Corte dei Conti, sez. controllo per la Lombardia che conferma la vigenza della normativa suddetta, precisando che l'attività lavorativa prestata presso un altro Ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza;

**CONSIDERATO** che qualora l'utilizzazione di personale, attraverso la disposizione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, da parte dell'altro Ente avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:

- a. orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;

b. periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;

c. ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate.

**TENUTO** conto che, quindi, l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

**VISTA** la nota acquisita al protocollo di questo Comune, in data 29.03.2021 al n. 935, con la quale la dipendente Geom. Malgari Giovanni Francesco dichiara la sua disponibilità all'espletamento dell'attività lavorativa ulteriore presso il Comune di Nule (SS);

**VISTI :**

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

- il vigente statuto comunale;

- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

- i vigenti contratti collettivi di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali;

**VISTO** il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 dalla Responsabile del Settore Amministrativo/Servizio Personale;

Ad unanimità di voti, legalmente resi;

### **DELIBERA**

- 1. DI AUTORIZZARE**, ex art. 53 D.Lgs. 165/2001, il dipendente a tempo indeterminato, Geom. Malgari Giovanni Francesco di categoria C, posizione economica C2, con il profilo professionale di Istruttore Tecnico, a prestare attività lavorativa aggiuntiva, in favore del Comune di Nule (SS) che deve fare fronte a determinate esigenze, in conformità, altresì, dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004 e dell'art. 1 - comma 557 - della legge n. 311/2004, fino alla data del **31.12.2021**, eventualmente prorogabile;
- 2. DARE ATTO** che la spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva sarà a carico del Comune di Nule (SS);
- 3. DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **CORONA ADRIANA** in data **08/04/2021** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **CAVAL PIETRO** in data **09/04/2021** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

---

**Il Sindaco**

**Il Segretario Comunale**

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 278**

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **DR.SSA SONNU SILVIA** attesta che in data 13/04/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge